

Oggetto **Attuazione deliberazione Consiglio d'Amministrazione 19/2014 - Attribuzione mansioni superiori ex art. 52, comma 2 D.Gs. 165/2001**

Decisione

Il direttore Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

1. adibire la d.ssa Stefania Caglioti, istruttore amministrativo – Cat C – dipendente con contratto a tempo indeterminato assegnata all'Area Istituzionale Finanze, Giuridico e Risorse alle mansioni della cat. D con particolare riferimento alle attività indicate in motivazione con decorrenza dal 01/11/2014;
2. riconoscere alla dott.ssa Stefania Caglioti, nelle more dell'attivazione e completamento delle procedure di reclutamento del personale di cui alla deliberazione 19/2014 del Consiglio d'Amministrazione ed a far data dal 01/11/2014, il trattamento economico previsto per la categoria superiore ai sensi dell'art. 52, comma 4 del D.lgs 165/2001 nonché delle disposizioni del CCNL Regioni ed Autonomie Locali di cui in motivazione.

Motivazione

Il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione n. 19 del 24/10/2014 ha individuato il fabbisogno triennale del personale dell'Ente, limitandolo alla copertura dei posti vacanti dovuti al turn-over del personale in servizio.

In particolare, con riferimento all'anno 2014 il piano ha evidenziato che:

- il dott. Flavio Suppo, istruttore direttivo amministrativo – Cat D, con contratto a tempo indeterminato, assegnato all'Area Istituzionale Finanze, Giuridico e Risorse ha cessato il servizio a decorrere dal 1/10/2014;
- la sig.ra Carla Chiappero, funzionario amministrativo – cat. D, con contratto a tempo indeterminato, assegnato all'Area Istituzionale Finanze, Giuridico e Risorse ha presentato le proprie dimissioni dal servizio a far data dal 1/1/2015 (data domanda di pensione).

L'art. 1, comma 562 del D.Lgs 296/2006 stabilisce che "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".

Con la citata deliberazione è stato quindi definito il fabbisogno del personale per l'anno 2015 in relazione alle sostituzioni di personale da effettuare con riferimento al personale il cui rapporto di servizio risulta cessato nel 2014, così come sopra indicato.

Nelle more che le procedure di reclutamento previste con la deliberazione 19/2014 si siano attivate e concluse, il Consiglio d'Amministrazione ha valutato come sussistenti le condizioni affinché possa essere attivata per la d.ssa Stefania Caglioti, istruttore

amministrativo – Cat C – dipendente con contratto a tempo indeterminato assegnata all'Area Istituzionale Finanze, Giuridico e Risorse, l'istituto dell'attribuzione delle mansioni superiori previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs 165/2001 che prevede che *“Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore ... nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti”*.

In relazione a quanto sopra, si ritiene necessario procedere con il seguente atto organizzativo adibendo alle mansioni della cat. D la d.ssa Stefania Caglioti, con particolare riferimento alle attività che comportano:

- o la cura dei sistemi di contabilità generale - finanziaria ed economico patrimoniale;
- o cura dei rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'ente, con la predisposizione di certificazioni, statistiche, e documenti relativi all'attività economico – finanziaria;
- o la gestione della contabilità finanziaria generale secondo i principi e le caratteristiche strutturali del bilancio corrente, per investimenti e conto terzi, nelle fasi delle entrate e delle spese, con verifica delle reciproche correlazioni e vincoli;
- o i riscontri sui provvedimenti di riscossione delle entrate e di liquidazione delle spese, con controlli amministrativi, contabili e fiscali;
- o la cura dei rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia, e delle attività mediante le quali si esplicano (emissione degli ordinativi di incasso e degli ordini di pagamento; verifiche quotidiane, trimestrali ed annuali del giornale di cassa; conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie del collegio dei revisori).

L'art. 52, comma 4 del D.Lgs 165/2001 stabilisce che *“Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.”*

In relazione al trattamento economico dei lavoratori assegnati a mansioni superiori, l'art. 8, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 prevede che il compenso è pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del profilo rivestito e quello iniziale corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni affidate.

Quindi nel caso che al dipendente di categoria C vengano affidate le mansioni superiori di un profilo con tabellare in D1, il compenso è pari alla differenza tra D1 e C1.

Ai fini delle mansioni superiori non ha alcun rilievo la posizione economica acquisita dal lavoratore per effetto della progressione economica all'interno della categoria ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, come pure non ha alcun rilievo la posizione economica del lavoratore assente nella categoria superiore.

Ciò che rileva, infatti, è il trattamento economico iniziale del profilo professionale inferiore rispetto al trattamento economico iniziale del profilo professionale di categoria superiore.

Per la esatta individuazione del "trattamento economico iniziale" occorre fare necessariamente riferimento alla disciplina dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000, che ha dettato diverse e distinte nozioni di retribuzione; in particolare quella prevista dal comma 2, lett. a), si riferisce sicuramente al "trattamento economico iniziale" di ogni posizione di accesso nel nuovo sistema di classificazione.

Trattandosi di una differenza tra due valori stipendiali, determinata ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a) del CCNL del 14/9/2000, il relativo importo (ai sensi dell'art. 13 del CCNL del 5/10/2001), incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità.

Pertanto, al dipendente saranno corrisposti anche i ratei di tredicesima mensilità, in misura corrispondente ai periodi di svolgimento delle mansioni superiori.

Per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, poiché il citato comma 4 dell'art. 8 del CCNL del 14.9.2000, esclude benefici economici ulteriori e aggiuntivi rispetto al differenziale retributivo espressamente menzionato, è da ritenere che il trattamento economico accessorio, nelle sue diverse componenti (e quindi anche il compenso per il lavoro straordinario), debba essere sempre calcolato e corrisposto con riferimento alla posizione economica formalmente rivestita nella categoria inferiore di appartenenza^{2 3}.

In relazione a quanto sopra la maggiorazione di stipendio nel periodo di attribuzione delle mansioni superiori, comprensiva della quota parte di tredicesima, è quantificabile in € 1.855,27 su base annua, pari ad € 142,71 mensili.

Applicazione

Gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento, pari a complessivi € 2.515,45 su base annua, trovano capienza come segue:

- € 2.357,76, relativi al differenziale su base annua tra il trattamento economico iniziale previsto per la Cat. D1 e la Cat C1, comprensivo del rateo di tredicesima, ed oneri per contributi ed assicurazioni, di cui,
 - o € 1.855,27 quale importo riconoscibile per l'espletamento delle mansioni superiori;
 - o 502,48, per oneri per contributi ed assicurazioni;

per l'anno 2014, nei relativi ratei, sui fondi appositamente stanziati ed impegnati⁴ al codice intervento 1010201 del Bilancio 2014 cap. 201/0 "Retribuzioni – Personale amministrazione" del PEG 2014⁵;

per l'anno 2015 nei rispettivi ratei, sui fondi stanziati al codice intervento corrispondente al codice intervento 1010201 (cap. 201/0) del Bilancio 2014⁶;

- € 157,70, per IRAP,
 - per l'anno 2014, nei relativi ratei, sui fondi impegnati al codice intervento 1010207 del Bilancio 2014 - Cap. 207/0 "Imposte e tasse - amministrazione" del PEG 2014⁷;
 - per l'anno 2015 nei rispettivi ratei sui fondi stanziati al codice intervento corrispondente al codice intervento 1050107 del Bilancio 2014 – (Cap. 570/0).

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 31 ottobre 2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

--	--

Data 31 ottobre 2014	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² Vedi ARAN - RAL126 — Orientamenti Applicativi; con riferimento all'indennità di comparto RAL253 – Orientamenti Applicativi. *"A un dipendente della categoria C, posizione economica C 4, cui siano state affidate le mansioni superiori della categoria D, quale importo della indennità di comparto deve essere corrisposto? Spetta certamente l'indennità di comparto prevista per la categoria C; infatti, ai lavoratori ai quali siano state conferite formalmente mansioni superiori compete solo il differenziale retributivo calcolato raffrontando il trattamento stipendiale iniziale della categoria superiore rispetto a quello iniziale della categoria di appartenenza."*

³ Secondo il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale per il pubblico impiego, del 22.4.2002, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, il trattamento retributivo differenziale connesso all'espletamento di mansioni superiori deve essere integralmente corrisposto anche in occasione delle festività e dei giorni di riposo settimanale in quanto questi non interrompono la necessaria continuità nell'esercizio delle mansioni. La differenza retributiva non va, invece concessa in caso di congedo ordinario e in tutte le varie ipotesi di congedo straordinario.

⁴ Imp. 2014/44 assunto con determinazione n. 536 del 24/12/2013

⁵ Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25/02/2014

⁶ Il bilancio pluriennale 2014-2016 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea 8/2013 del 20/12/2014

⁷ Imp. 2014/41 assunto con determinazione n. 537 del 24 dicembre 2013.